

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2314-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE FIORET)

Comunicata alla Presidenza il 12 novembre 1990

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la liberalizzazione dei voli di aeroambulanza tra le regioni frontaliere per il trasporto con carattere di urgenza di traumatizzati o ammalati gravi, firmato a Vienna il 21 febbraio 1989

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro delle Finanze

col Ministro della Difesa

col Ministro dei Trasporti

e col Ministro della Sanità

(V. Stampato Camera n. 4584)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 12 giugno 1990

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14 giugno 1990*

ONOREVOLI SENATORI. - L'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la liberalizzazione dei voli di aeroambulanza tra le regioni frontaliere per il trasporto urgente di traumatizzati o ammalati gravi, firmato a Vienna il 21 febbraio 1989, s'inquadra nei rapporti di collaborazione bilaterale e multilaterale previsti dalla Convenzione internazionale di Chicago sull'aviazione civile.

L'esecuzione dell'accordo non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato e riveste una valenza umanitaria di grande rilievo, essendo finalizzato ad eliminare intralci burocratici sull'operatività dei moderni mezzi di soccorso aereo.

L'innovazione più marcata, rispetto ad analoghi accordi bilaterali, consiste nel recepimento del concetto di «aviosuperficie», autorizzando un aeromobile in volo di aeroambulanza ad atterrare su aree non classificate come aeroporto, eliporto o idroscalo.

Altro dato innovativo è rappresentato dal fatto che è consentito al personale sanitario ed agli ammalati trasportati di attraversare

il confine anche senza documenti validi per l'espatrio.

Vengono altresì stabilite particolari procedure di presentazione e approvazione del piano di volo, secondo le norme dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO).

L'accordo prevede infine che ciascuno Stato contraente consegni all'altro una lista dei vettori accreditati ad operare i servizi di aeroambulanza, ipotizzando la sospensione dell'applicazione dell'accordo per motivi di sicurezza, di ordine pubblico e connessi alla difesa nazionale.

Le finalità e le innovazioni introdotte rispetto ad analoghi accordi possono rappresentare un eccellente modello da estendere nel campo della cooperazione europea per l'assistenza a traumatizzati o ammalati gravi, abbisognavoli di trasporto aereo con carattere d'urgenza.

Per tutti i motivi suesposti, la Commissione affari esteri raccomanda all'Assemblea l'approvazione di questo disegno di legge.

FIORET, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MURMURA)

18 luglio 1990

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la liberalizzazione dei voli di aeroambulanza tra le regioni frontaliere per il trasporto con carattere di urgenza di traumatizzati o ammalati gravi, fatto a Vienna il 21 febbraio 1989.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.